REGOLAMENTO della Fondazione "Fratello Sole"

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 01/08/2024)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali della Fondazione, quali determinati dall'articolo 2 dello Statuto, a diretto vantaggio dei membri.

In esecuzione dello Statuto della Fondazione "Fratello Sole", è approvato il presente Regolamento riguardante le specifiche inerenti e rilevanti ai fini della destinazione e dell'utilizzo degli importi derivanti dall'incentivazione dell'energia condivisa dalla CER Fratello Sole.

ART. 2 – DEFINIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COME PREVISTI DALLA NORMATIVA

Si definiscono contributi economici, quelli spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso e riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP, la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi, come meglio precisato dalle Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 e s.m.i.

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso come da normativa vigente e successive modifiche e integrazioni e dunque alla CER Fratello Sole, possono essere:

1) l'**incentivazione dell'energia elettrica condivisa** incentivabile ai sensi del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, c.d. Decreto CACER (CACI);
2) la **valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata**, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Deliberazione ARERA n. 727/2022/R/eel all'allegato A e s.m.i. (CACV);

Le Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 stabiliscono che, per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio.

Inoltre, per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, come meglio specificato dalle medesime Regole operative.

Infine, resta inteso che il Produttore beneficerà dei benefici derivanti dall'autoconsumo fisico dei propri impianti oltre al ricavo, qualora richiesto, inerente al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.

ART. 3 – DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA

Al soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, come univocamente individuato dal Consiglio di amministrazione, verrà demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso il GSE.

La suddivisione dei contributi economici avverrà, per singola configurazione di autoconsumo che fa capo alla CER Fratello Sole, secondo le seguenti modalità:

a) Tariffa premio inferiore al 55% di energia condivisa (o inferiore al 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale):

La distribuzione dei contributi sarà calcolata al netto dei costi generali e di gestione della CER Fratello Sole.

Per i Produttori

Per Produttori si intendono sia la CER Fratello Sole, sia i soci Membri sia i Produttori terzi, che si qualificheranno come tali, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in quanto intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, come previsto dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione, costruzione, attività connesse e all'esercizio dell'Impianto.

Impianti non rientranti nei progetti finanziati con fondi PNRR

Al Produttore, titolare di uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili messi, tramite accordo tra le Parti, nella disponibilità della Comunità Energetica, che non abbia beneficiato dei contributi in conto capitale previsti dal PNRR, verrà destinata:

- una quota pari al 100% dell'incentivo maturato nel limite del 55% dell'energia condivisa dal singolo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Impianti rientranti nei progetti finanziati con fondi PNRR

Al Produttore, titolare di uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili messi, tramite accordo tra le Parti, nella disponibilità della Comunità Energetica, che abbia beneficiato dei contributi in conto capitale previsti dal PNRR, verrà destinata:

- una quota pari a 100% dell'incentivo maturato nel limite del 45% dell'energia condivisa dal singolo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

È facoltà del Consiglio di amministrazione deliberare, con le maggioranze previste dallo Statuto, un importo differente nel caso in cui siano stati stipulati appositi accordi tra le Parti.

b) Tariffa premio eccedentaria superiore al 55% dell'energia condivisa (o superiore al 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale:

Come definito dalla normativa di settore, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui

all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2024, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o a progetti e/o attività con finalità sociali e ambientali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

A seguito dell'approvazione del bilancio e previo calcolo del conguaglio effettuato dal GSE, verrà calcolato l'importo da destinare ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o a progetti e/o attività con finalità sociali e ambientali, definito con deliberazione del Consiglio di amministrazione, con le relative maggioranze stabilite dallo Statuto.

c) Valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata:

L'importo relativo alla valorizzazione dell'energia autoconsumata verrà destinato ai membri consumatori della CER Fratello Sole e ripartito sulla base dell'energia condivisa dal singolo contatore e/o pro capite.

La destinazione dei contributi economici derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica della CER Fratello Sole, come su indicati e deliberati dal Consiglio di amministrazione con le relative maggioranze previste dallo Statuto, avverrà tramite versamenti da parte della CER Fratello Sole ai membri, in conformità alla legge e al regime fiscale di volta in volta applicabile. Mentre per i Produttori terzi varranno le regole previste e concordate nei relativi accordi sottoscritti tra le Parti.

A seguito dell'approvazione del bilancio, la CER Fratello Sole provvederà, previo calcolo del conguaglio effettuato dal GSE, a determinare il contributo spettante a ciascun membro, secondo le quote di spettanza come su indicate e a comunicarlo agli stessi in forma scritta.

ART. 4 – PREROGATIVE SPECIFICHE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

Al Consiglio di amministrazione compete la determinazione dell'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di membro, come indicate dall'Art. 9 dello Statuto, che dovrà avvenire al momento dell'adesione alla Fondazione. Tale determinazione viene stabilita sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico della Fondazione ai fini del perseguimento dello scopo istituzionale e secondo principi non discriminatori.

Il Consiglio di amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio, qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla rideterminazione delle quote, con le maggioranze previste dallo Statuto.

4.1 – Quote associative

Ciascun membro è tenuto al pagamento della quota associativa, in base alla Categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 9 e s.s. dello Statuto, come di seguito indicata, previa verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione e positivo accoglimento della domanda, come disciplinati dallo Statuto ai sensi dell'art. 9.4.

- **Fondatori Promotori**: quota associativa una tantum da versarsi al momento dell'ingresso in Fondazione, pari ad EUR 10.000,00.
- **Partecipanti Produttori**: quota associativa una tantum da versarsi al momento dell'ingresso in Fondazione, così suddivisa in base alla potenza installata dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili:
  Potenza impianto da 3 a 20 kW pari ad EUR 50,00;
  Potenza impianto da 21 a 100 kW pari ad EUR 100,00;
  Potenza impianto superiore a 100 kW pari ad EUR 200,00.
- **Partecipanti Consumatori o Aderenti**: quota associativa una tantum da versarsi al momento dell'ingresso in Fondazione, così suddivisa in base alla potenza installata del contatore di prelievo:
  Potenza contatore da 3 a 20 kW pari ad EUR 0;
  Potenza contatore da 21 a 100 kW pari ad EUR 50,00;
  Potenza contatore superiore a 100 kW pari ad EUR 100,00.

In relazione alla categoria dei Partecipanti Consumatori o Aderenti, sono esclusi dal pagamento della quota associativa tutti quei soggetti che presentino, all'atto di ingresso nella Fondazione, le seguenti condizioni:

- un indice ISEE inferiore ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila);
- clienti finali vulnerabili e svantaggiati, come risultanti da dichiarazione resa al proprio fornitore di energia elettrica.

ART. 5 – RECESSO ANTICIPATO

Come previsto dall'art. 10 dello Statuto, è ammessa per i membri della Comunità energetica la facoltà di recesso ed in caso di recesso anticipato (prima dei 20 anni, previsti per l'incentivazione dell'energia condivisa) verranno richiesti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, eventuali corrispettivi equi e proporzionali derivanti dalla compartecipazione agli investimenti sostenuti per le finalità proprie della Fondazione.

ART. 6 – PREROGATIVE SPECIFICHE DEI CONTRATTI

Al Consiglio di amministrazione compete ogni potere in merito alla stipula, esecuzione e risoluzione dei contratti e accordi necessari al perseguimento dello scopo associativo e al funzionamento della Fondazione stessa. In particolare, compete al Consiglio di amministrazione ogni decisione in merito a contratti, accordi e obbligazioni di qualsivoglia natura che garantiscano alla Fondazione:

a) la disponibilità ed il controllo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) i servizi necessari all'ottenimento e distribuzione agli associati dei benefici derivanti dall'autoproduzione e dalla condivisione di energia nell'ambito della Comunità energetica, in applicazione della relativa normativa;

c) in generale, tutti i servizi necessari al funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Su tali argomenti il Consiglio di amministrazione decide con le maggioranze previste dallo Statuto.

ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

L'ammissione dei Partecipanti Produttori e dei Partecipanti Consumatori o Aderenti alla Fondazione CER Fratello Sole, avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, in conformità al modello predisposto dalla Fondazione, con contestuale conferimento alla Fondazione quale Referente della Comunità energetica, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

a. l'indicazione del nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza o domicilio (nel caso di persona fisica) della ragione sociale e della sede legale, l'indicazione dell'attività esercitata e l'oggetto sociale della stessa, le dimensioni della società (nel caso di persona giuridica);
b. l'indicazione dell'indirizzo del punto di connessione di cui è titolare;
c. l'indicazione della disponibilità o meno di impianti di produzione di energia rinnovabile e dell'indirizzo in cui sono ubicati gli stessi, anche nel caso di consumatori, purché gli stessi impianti rispettino i requisiti normativamente previsti;
d. l'impegno a dichiarare che l'aspirante socio non ha in corso procedure concorsuali di qualsiasi tipo e situazioni di crisi d'impresa, gestite dagli organismi preposti alla composizione della crisi, ovvero provvedimenti che comportino l'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o l'incapacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e tutte quante le cause di esclusione previste dal presente Statuto (nel caso di persona giuridica);
e. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, dei quali dichiara di aver preso visione;
f. la dichiarazione di accettazione della quota associativa come definita dal Regolamento;
g. la dichiarazione di rendere disponibili i dati di consumo ai fini del calcolo degli incentivi eventualmente spettanti per la condivisione dell'energia nella Comunità energetica.

Nel caso di imprese private, la partecipazione alla Comunità Energetica non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Per il soddisfacimento del requisito di cui al presente articolo, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio di amministrazione della Fondazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto ed avrà effetto dal momento in cui l'interessato verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberata dal Consiglio di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, dovrà motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione dello Statuto e del Regolamento e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione alla Fondazione.